

dall'art. 8 del Regolamento sulle speciali misure di protezione, approvato con Decreto del Ministro dell'Interno 23/4/2004, n. 161, e concordate tra il Servizio Centrale di Protezione e il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

A tale scopo, è stata attivata presso il predetto Servizio un'apposita unità, operante a tempo pieno, alla quale vengono convogliate tutte le verifiche effettuate sui documenti di copertura nel corso della normale attività di controllo del territorio a cura delle Forze di Polizia. In questo modo, è possibile conoscere, senza compromettere la riservatezza dell'identità del collaboratore, se egli abbia utilizzato i documenti di copertura per commettere reati o eludere obblighi di legge.

Il Servizio Centrale di Protezione ha anche provveduto al rinnovo di 213 carte d'identità e 23 passaporti originali, che erano pervenuti a scadenza durante il regime di protezione.

È proseguito il trasferimento delle residenze anagrafiche di soggetti protetti dalle località di origine ad altre non coincidenti con quelle di effettiva dimora.

Detta procedura, che ha interessato, nel secondo semestre del 2005, 266 persone, è motivata dalla necessità di impedire collegamenti tra la residenza originaria e quelle protetta.

Sono inoltre state trasferite 35 posizioni pensionistiche, permettendo ai titolari di riscuotere i relativi emolumenti in località protetta.

Nel secondo semestre del 2005, la Commissione Centrale ha autorizzato il cambiamento delle generalità nei confronti di 28 collaboratori di giustizia e di 80 loro familiari. Nello stesso periodo, è stata completata, con la consegna dei nuovi documenti, la relativa procedura, già avviata in epoca anteriore, nei confronti di 1 collaboratore e 6 familiari.

Il cambiamento delle generalità, disciplinato dal D.Lvo 29/3/1993, n. 119 comporta, a differenza dei documenti di copertura, una completa ricostruzione della situazione anagrafica dei beneficiari, ai quali è fatto

divieto, al di fuori di casi eccezionali preventivamente autorizzati, di ricorrere all'identità originaria.

Detta misura viene applicata quando l'apporto collaborativo è di tale rilevanza da rendere sconsigliabile la riassunzione da parte dell'interessato dell'identità originaria, il che accadrebbe con la sua uscita dal programma di protezione e la conseguente perdita del diritto all'uso dei documenti di copertura.

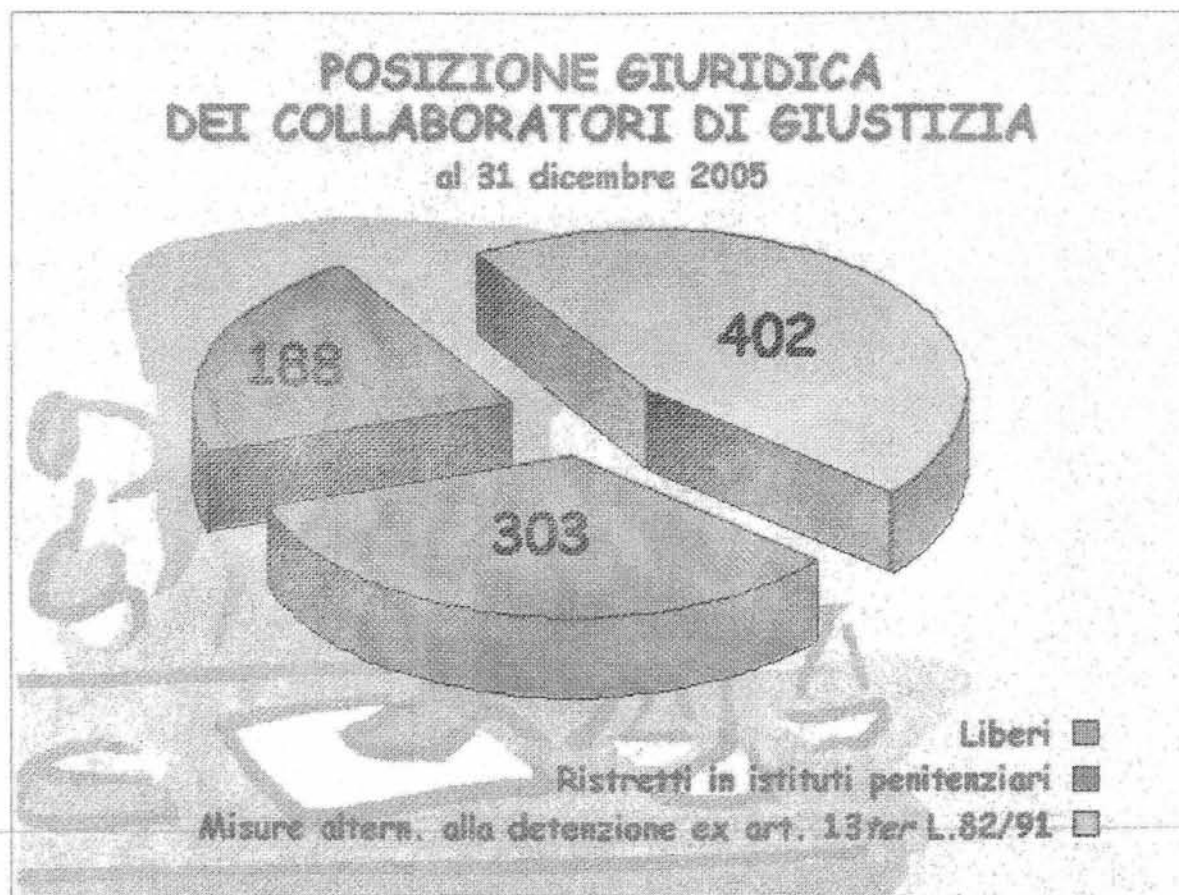
Il cambiamento delle generalità viene deliberato dalla Commissione Centrale, al termine di un'approfondita istruttoria in cui avrà un peso rilevante il parere dell'Autorità giudiziaria e la valutazione complessiva della posizione giuridica dell'interessato, con particolare riguardo alle eventuali condanne che ha subito.

Al riguardo, è doveroso ricordare che è in corso la predisposizione, in attuazione dell'art. 17 del Regolamento sull'attuazione delle speciali misure di protezione, approvato con Decreto del Ministro dell'Interno 23/4/2004, n. 161, di intese tra il Servizio Centrale di Protezione, il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le Autorità preposte alla gestione del casellario giudiziale per trasferire le posizioni giuridiche pregresse dei collaboratori di giustizia che fruiscono del cambio delle generalità dall'identità originaria a quella nuova, senza che possa essere stabilito un collegamento diretto tra di esse.

In tal modo, essi non potranno servirsi del loro nuovo nome per eludere obblighi giuridici pregressi o chiedere autorizzazioni o status cui non avrebbero diritto per il loro passato criminale.

c) I benefici penitenziari

Alla data del 31 dicembre 2005, erano 402 i collaboratori di giustizia sottoposti a misure alternative alla carcerazione (arresti domiciliari, detenzione domiciliare, affidamento in prova ai servizi sociali), 303 quelli in stato di libertà perché non ancora raggiunti da condanne definitive o per averle già scontate e 188 i detenuti in istituti penitenziari.

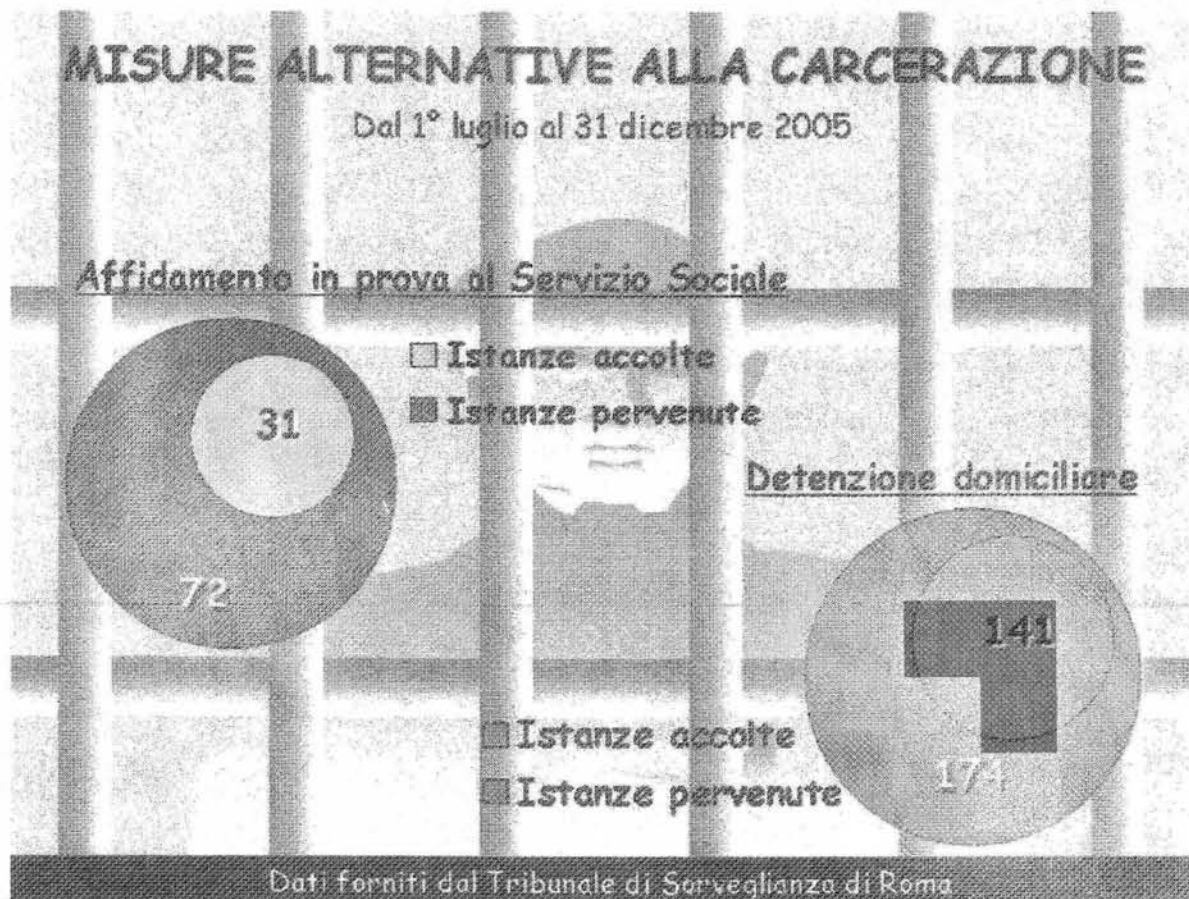


Come noto, l'art. 16 nonies della legge 82/1991, introdotto dalla legge 45/2001, prevede, rispetto al passato, una disciplina più restrittiva per l'accesso ai benefici penitenziari. In particolare, è necessaria la permanenza in carcere per un periodo minimo equivalente ad un quarto della condanna inflitta o dieci anni nel caso di ergastolo.

Il Legislatore ha inteso in tal modo separare la fruizione del programma di protezione, che è fondamentalmente uno strumento di sicurezza e reinserimento sociale, dai vantaggi premiali e processuali derivanti dalla collaborazione.

La concessione dei benefici penitenziari è stata così ricondotta all'esclusiva valutazione della Magistratura inquirente e di quella di sorveglianza, senza la necessità del parere della Commissione Centrale, richiesto dalla disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge 45/2001.

Il grafico che segue rappresenta il rapporto tra le istanze di accesso o prosecuzione delle misure alternative pervenute al Tribunale di Sorveglianza di Roma, cui spetta la competenza in materia di benefici penitenziari dei collaboratori di giustizia, e i provvedimenti di accoglimento.



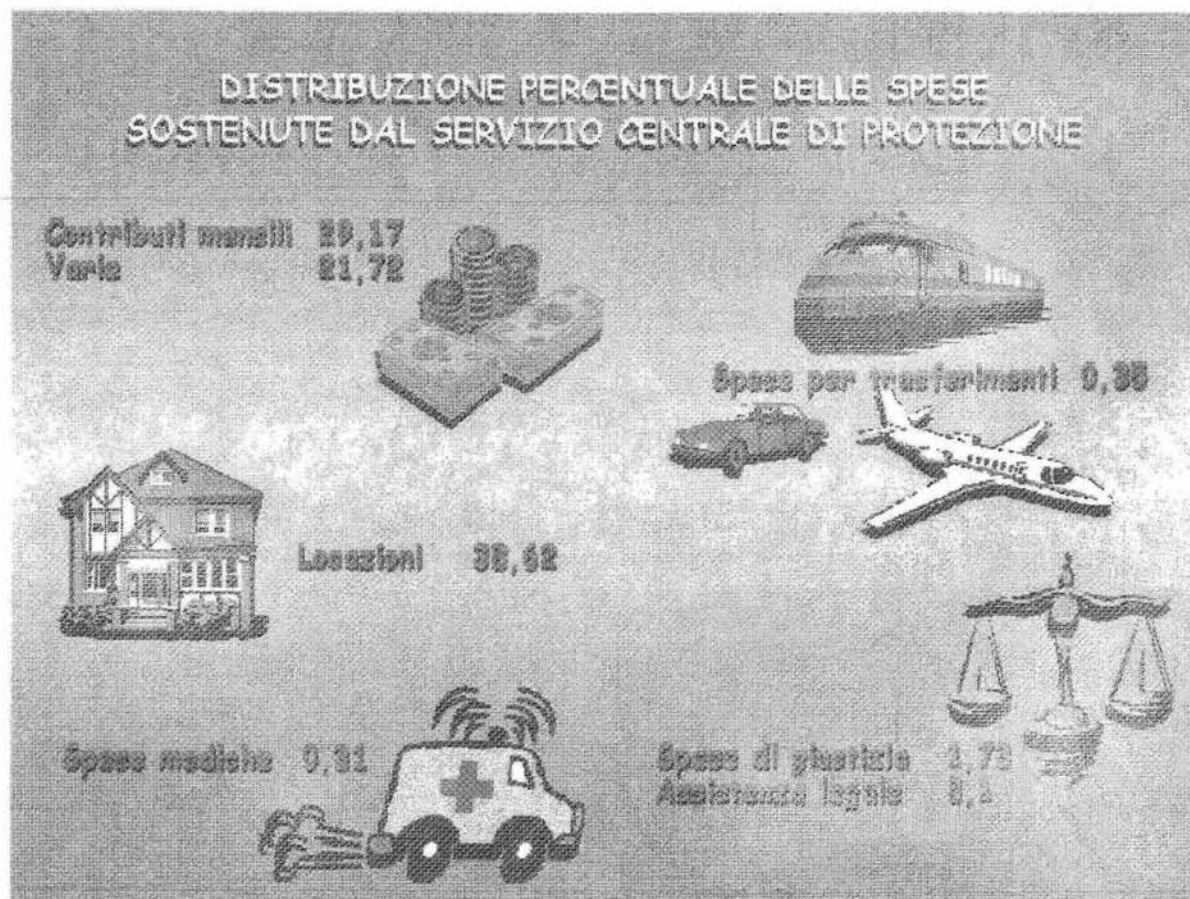
CAPITOLO II

L'ASSISTENZA

a) I costi

Nel secondo semestre del 2005, la spesa per l'attuazione delle speciali misure di protezione in favore dei collaboratori e testimoni di giustizia ha raggiunto la cifra di € 31.372.624.

Rispetto al precedente semestre, si è registrato un calo di € 5.467.768, dovuto, in gran parte, al minor numero di provvedimenti di capitalizzazione delle misure di assistenza.



Le voci di maggior consistenza, riportate in percentuale nel relativo grafico, sono quelle per le sistemazioni alloggiative e per gli assegni

mensili di mantenimento, che complessivamente incidono per oltre il 60% sulla spesa totale.

Altre voce rilevante è quella delle spese varie, in cui sono comprese quelle per le capitalizzazioni e quelle per la predisposizione e la manutenzione degli impianti di videosicurezza e teleallarme in favore dei testimoni di giustizia sottoposti a speciali misure di protezione nelle località di origine.

Le spese per l'assistenza legale per i collaboratori e testimoni di giustizia seguono la tendenza al ribasso ormai consolidata nell'ultimo quinquennio.

Essa è dovuta alle modifiche legislative, culminate con l'art. 115 del Testo Unico sulle spese legali, approvato con D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che ha stabilito la liquidazione giudiziale delle predette spese, in analogia alle norme sul gratuito patrocinio.

Si è così giunti ad un abbattimento progressivo delle spese di assistenza legale, passate da una media di oltre il 30% del totale all'attuale percentuale, inferiore al 10%.

b) La salute

Nel secondo semestre del 2005, l'Ufficio sanitario del Servizio Centrale di Protezione, al cui interno operano due medici e tre psicologi della Polizia di Stato, ha trattato oltre 2500 pratiche relative a problematiche sanitarie dei collaboratori e testimoni di giustizia e dei loro familiari.

Si è trattato, per la maggior parte, di pareri tecnici su rimborsi di farmaci e prestazioni specialistiche, ma anche di consulenze medico-legali e prestazioni ambulatoriali, tra cui le visite di rinnovo per la patente di guida.

Gli psicologi del Servizio Centrale di Protezione hanno effettuato, nel semestre in esame, 76 interventi di orientamento e sostegno, nei

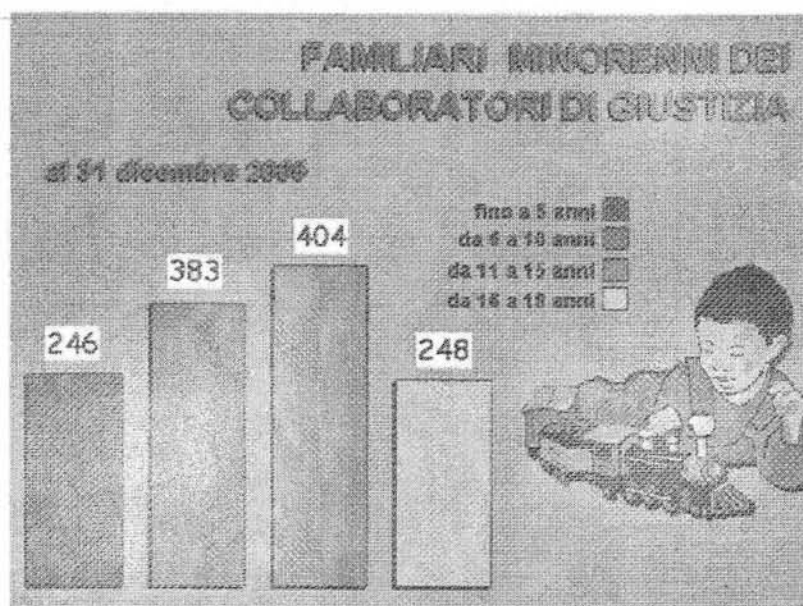
confronti di 17 collaboratori di giustizia e 8 testimoni, nonché di 58 familiari, 22 dei quali minorenni.

I predetti interventi, effettuati sempre a richiesta degli interessati, hanno l'obiettivo di rimuovere le difficoltà legate all'inserimento nel contesto ambientale e relazionale della località protetta, che provocano talvolta, nelle persone sotto protezione, stati di ansia e depressione.

L'azione degli psicologi del Servizio Centrale di Protezione si è concretata anche in un coordinamento con le strutture sanitarie pubbliche, in modo da garantire alle persone in difficoltà un percorso terapeutico specializzato, senza compromettere l'attuazione del programma di protezione.

c) I minori

I minorenni rappresentano ormai da anni la componente maggioritaria dei familiari sottoposti a programma di protezione. Al



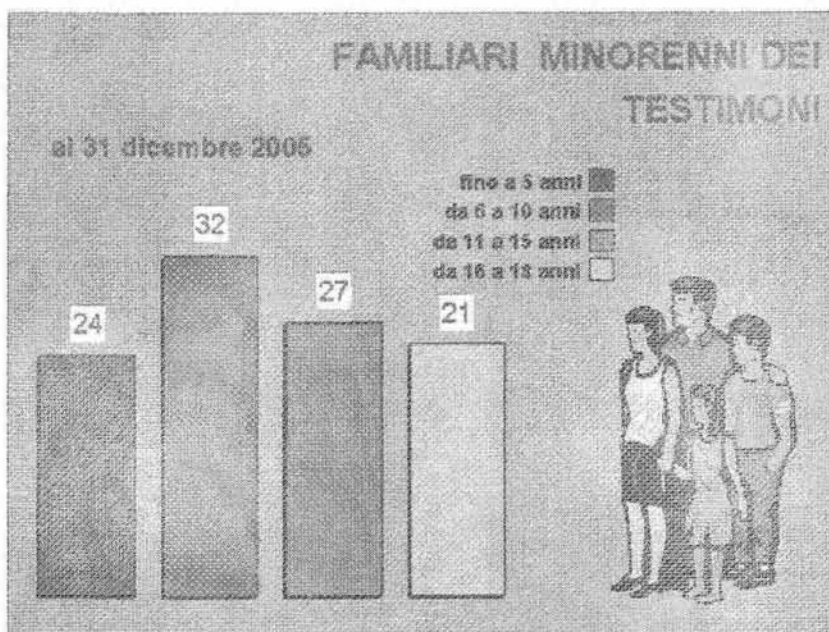
termine del secondo semestre del 2005, erano ben 1365, su un totale di 3087 familiari, rispetto ai 1434 del semestre precedente.

Ad essi vanno aggiunti altri 4 minori, ammessi al programma di protezione non come familiari, ma in virtù della loro

testimonianza in una vicenda di associazione per delinquere finalizzata alla pedofilia.

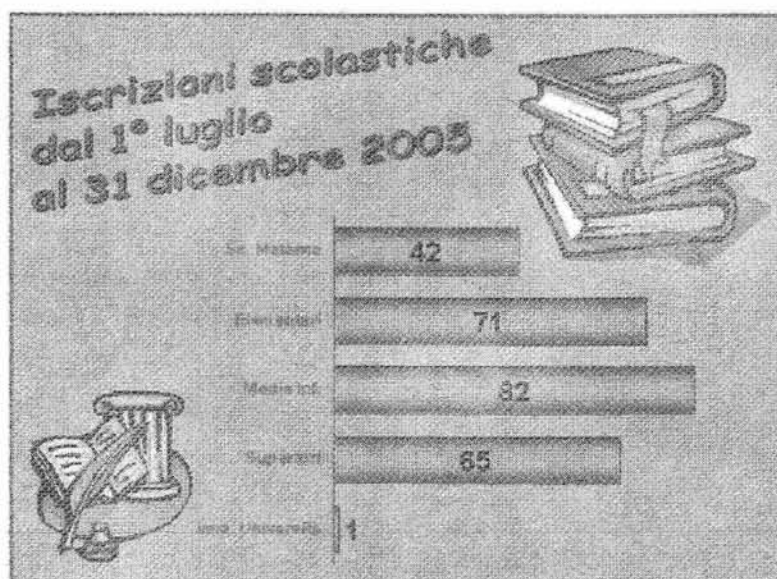
I minorenni sono concentrati prevalentemente nella fascia di età tra i 6 e 10 anni (395 soggetti) e in quella tra gli 11 e i 15 anni (431 soggetti).

La distribuzione tra i sessi è sostanzialmente equilibrata, con **596** maschi e **665** femmine tra i familiari dei collaboratori e **56** maschi e **48** femmine tra quelli dei testimoni.



Il principale problema nella gestione dei minori è garantire loro il diritto allo studio senza compromettere la riservatezza sulla loro identità e sulla località in cui sono stati trasferiti.

A tale scopo, nel secondo semestre del 2005 il Servizio Centrale di Protezione ha effettuato **261** iscrizioni scolastiche a istituti di ogni ordine e grado.



Tale attività è stata completata, nei casi necessari, da quella di conversione con i nominativi reali dei titoli di studio conseguiti con le generalità di copertura.

Il Servizio Centrale di Protezione ha offerto anche,

tramite gli psicologi inseriti nel proprio Ufficio sanitario, un'assistenza mirata ai minori sotto protezione.